

I.N.P.S. - Direzione Centrale Entrate

Roma, 01/02/2011
Circolare n. 23

OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2011 per i lavoratori domestici.

SOMMARIO: *Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.*

L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2009-dicembre 2009 ed il periodo gennaio 2010-dicembre 2010 è risultata del 1,6%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2011 per i lavoratori domestici.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAFF è aumentata di 0,22 punti percentuali, come previsto dall'art. 27, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 raggiungendo l'aliquota contributiva al FPLD degli altri datori di lavoro, pari al **17,4275 %**.

Si precisa che restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell'8/02/2006 - si determina una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAFF che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF (1)
fino a € 7,34	€ 6,50	€ 1,36 (0,33) ⁽²⁾	€ 1,37 (0,33) ⁽²⁾
oltre €7,34 fino a € 8,95	€ 7,34	€ 1,54 (0,37) ⁽²⁾	€ 1,55 (0,37) ⁽²⁾
oltre €8,95	€ 8,95	€ 1,88 (0,45) ⁽²⁾	€ 1,89 (0,45) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 4,72	€ 0,99 (0,24) ⁽²⁾	€ 1,00 (0,24) ⁽²⁾

(1) Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE

Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011

GESTIONE	Lavoratori domestici con CUAFF		Lavoratori domestici senza CUAFF	
	ALIQUOTE	COEFFICIENTI	ALIQUOTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	17,4275%	0,831068	17,4275%	0,826339
D.S.	2,0325%	0,096924	2,1525%	0,102063
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
MATERNITA'	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
INAIL	1,31%	0,062470	1,31%	0,062115
Fondo garanzia trattamento fine rapporto	0,20%	0,009538	0,20%	0,009483
TOTALE	20,97%	1,000000	21,09%	1,000000

Il Direttore Generale Nori

Riferimenti normativi:

- In base all'art. 1, comma 769, della **Legge 26/12/2006, n. 296** (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
- In base alla **Legge 23/12/2005, n. 266** (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAFF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
- L'**art. 120** della **L. 23/12/2000, n. 388** riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAFF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAFF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAFF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
- L'**art. 49** della **L. 488/1999** dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall'**art. 43** della **L. 28/12/2001 n. 488** (Legge finanziaria 2002).
- A seguito dell'art. 45 comma 3 del **D.Lgs. n. 286/1998** (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
- A seguito dell'art. 3, commi 1 e 3 della **L. 23/12/1998 n. 448**, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
- In base al **D.Lgs. 446/97**, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
- In applicazione dell'art. 27, comma 2-bis, D.L. 31 DICEMBRE 1996 N.669 convertito con modificazioni nella **L. 28/02/1997, n. 30**, l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAFF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.